BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03764

MSR 48368

OP 499 18

MINISTERO DI G
Posiz. 5
N.° di Carico

F
3764

F. P. GABRIELI

O PRELIMINARE DI UN NUOVO

CODICE DI PROCEDURA PENALE (giugno 1929)

Estratto da *La Procedura penale italiana*
(Supplemento alla *Giustizia penale*)
Anno XV. 1929 - Fasc. 13

8368

CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ TIPOGRAFICA « LEONARDO DA VINCI »
1929

F. P. GABRIELI

IL PROGETTO PRELIMINARE DI UN NUOVO CODICE DI PROCEDURA PENALE (giugno 1929)

Estratto da *La Procedura penale italiana*
(Supplemento alla *Giustizia penale*)
Anno XV, 1929 - Fasc. 13

BIBLIOTECA
CENTRALE
GIURIDICA

F
03764

MSR 48368

CITTÀ DI CASTELLO
SOCIETÀ TIPOGRAFICA « LEONARDO DA VINCI »
1929

Il Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale (giugno 1929)

SOMMARIO: 1° *Introduzione.* LIBRO PRIMO: Disposizioni generali. — 2° Azione penale. — 3° Azione civile. — 4° Competenza. — 5° Le parti nel procedimento penale. — 6° Atti processuali. — 7° Impugnazioni.

LIBRO SECONDO: Dell'istruzione. — 8° Disposizioni generali. — 9° Istruzione formale (Periti e consulenti tecnici, sequestro, testimoni, chiusura dell'istruttoria). — 10° Istruzione sommaria.

LIBRO TERZO: Del giudizio. — 11° Atti prelimari. — 12° Dibattimento. — 13° Sentenza. — 14° Processo verbale. — 15° Del giudizio in contumacia. — 16° Giudizio direttissimo. — 17° Giudizio per decreto. — 18° Appello. — 19° Ricorso per Cassazione. — 20° Della revisione.

LIBRO QUARTO: Della esecuzione. — 21° Disposizioni generali. — 22° Della riabilitazione. — 23° Del casellario giudiziale. — 24° Procedura degli incidenti. — 25° Esecuzione delle misure di sicurezza.

LIBRO QUINTO: 26° Dei rapporti giurisdizionali con Autorità straniere. — 27° Conclusione.

1° È stato pubblicato il Progetto preliminare di un nuovo codice di procedura penale, accompagnato da una Relazione del Guardasigilli on. Alfredo Rocco. Esso consta di 684 articoli, distribuiti in 5 libri, suddivisi in titoli e capi, e qualcuno anche in sezioni.

Nel Titolo I del Libro 1 sono raccolte le disposizioni sulle *azioni* derivanti dal reato, considerate oggettivamente, cioè distintamente dai soggetti che le esercitano o contro i quali sono esercitabili. I soggetti del rapporto processuale sono considerati nei Titoli II e III. Il Titolo II contiene tutto ciò che concerne il *giudice* (competenza, rimessione di procedimenti, incompatibilità, ecc.), e il Titolo III ciò che si attiene alle *parti* (P. M., imputato, parte civile, responsabile civile o persona civilmente obbligata per le ammende). Nel Titolo IV sono dettate le norme di carattere generale relative agli atti, che si svolgono nel rapporto processuale. Il Libro II è dedicato all'*istruzione* (disposizioni generali; istruzione formale; istruzione sommaria; riapertura dell'istruzione). In esso non sono compresi nè la citazione direttissima, nè il decreto penale di condanna, perchè sono istituti non pertinenti all'istruzione (che in essi non c'è o può non esserci), bensì, evidentemente, al giudizio (giudizi speciali). Il Libro III tratta del *giudizio* (giudizio ordinario di primo grado; giudizi speciali, e cioè: giudizio in contumacia, giudizio direttissimo, e giudizio per decreto; giudizio sulle impugnazioni: appello, ricorso per cassazione e revisione). Una sistemazione particolare e originale è pure data alla materia dell'*esecuzione* (Libro IV), suddivisa secondo che si tratta dell'esecuzione penale o dell'esecuzione civile in materia penale, ovvero dell'esecuzione delle misure di sicurezza. Infine il Libro V regola i *rapporti giurisdizionali con autorità straniere*, materie che, non riguardando esclusivamente l'esecuzione, impropriamente il codice vigente comprende nel Libro dell'esecuzione (1).

---

(1) *Lavori preparatori del Codice penale e del Codice di procedura penale*, vol. VIII. Relazione del Guardasigilli onorev. **A. Rocco**, pag. 8 e 9.

Le direttive della riforma sono così indicate nella citata Relazione ministeriale:

« Ottenere la massima speditezza nei procedimenti, compatibilmente con le esigenze della giustizia; eliminare tutte le superfluità; combattere le cause e le manifestazioni della cavillosità; opporsi alla degenerazione accademica o teatrale delle discussioni; accrescere il prestigio e la serietà della difesa; punire le frodi e le temerarietà processuali; impedire le impugnazioni infondate; elevare l'autorità del giudice; restituire al P. M. le funzioni che gli sono proprie; far sì che la giustizia sostanziale abbia sempre il sopravvenuto sulla giustizia meramente formale: sono questi i principali intenti ai quali mirano le disposizioni del Progetto » (1).

Seguendo la distribuzione della materia nel sistema del Progetto, e tenendo conto della Relazione che precede il Progetto stesso, diamo un breve cenno delle più importanti innovazioni.

Libro I.

Disposizioni generali.

2° *Azione penale.* — Essa ha « carattere pubblicistico » anche quando non si procede di ufficio. Non si può procedere senza previe richieste del Ministro della Giustizia contro ufficiali, agenti di P. S., o di polizia giudiziaria, contro militari in servizio di P. S., e contro le persone che, anche spontaneamente, abbiano prestato aiuto o servizio, pei fatti compiuti nell'esercizio di funzioni coercitive. Tale garanzia riguarda i casi di azione collettiva per il mantenimento dell'ordine pubblico, e quelli individuali in cui sia stato necessario l'uso delle armi (art. 6). Delle denunzie anonime non

(1) Rel. cit., pag. 8.

si tiene alcun conto, salvo che esse costituiscano corpo di reato, o provengano dall'imputato.

La conferma della querela è obbligatoria a pena di nullità. Si è riconosciuto all'autorità competente il potere di revocare, prima che sia intervenuta sentenza irrevocabile, l'autorizzazione a procedere, la quale deve essere richiesta prima che sia spedito qualsiasi mandato.

Quanto alle condizioni di procedibilità è stato affermato il principio, che la sentenza la quale abbia dichiarato non doversi procedere per non essersi ancora verificata una condizione di procedibilità, non osta alla riproposizione dell'azione penale, qualora la condizione si verifichi prima che il reato sia estinto.

Le questioni pregiudiziali civili obbligatorie non sono limitate a quelle di filiazione di un infante, ma sono estese a tutte le controversie sullo « stato delle persone », dalla cui risoluzione dipende la decisione sulla esistenza del reato. Per le questioni pregiudiziali facoltative, è chiarito che esse possono comprendere ogni questione di diritto civile e amministrativo, non essendo queste « necessariamente civili ». L'effetto sospensivo e devolutivo di tali questioni è limitato ai delitti.

Inoltre, ha integrale applicazione il principio *electa una via non datur recursus ad alteram*, ritornandosi in tal modo alle norme del codice di procedura penale del 1865. Non è stata mantenuta l'odierna preclusione relativa alla rinuncia o alla transazione sul danno, perchè, specialmente nel caso della rinuncia, non v'è ragione per presumere che l'interessato abbia voluto anche rinunciare a chiedere la punizione del colpevole. Vedrà il giudice, caso per caso, se tale rinuncia o transazione, per le circostanze concrete, possa rientrare fra quei fatti che sono incompatibili con la querela (2).

---

(2) Rel. cit., pag. 12.

3° *Azione civile.* — È disciplinata la legittimazione attiva e passiva nell'esercizio dell'azione civile riparatoria; ed è stabilito che la competenza del giudice penale a giudicare dell'azione civile esercitata congiuntamente a quella penale cessa in caso di assoluzione per qualsiasi motivo.

Il principio *electa una via non datur recursus ad alteram* è applicato, come si è fatto cenno, nella sua integrità non solo per quel che riguarda il diritto di querela, ma altresì nella disposizione per la quale chi ha iniziato l'azione civile davanti il giudice civile non può in alcun caso esercitare la detta azione davanti il giudice penale, mediante costituzione di parte civile.

Quanto all'autorità del giudicato penale sull'azione civile, il Progetto mantiene autorità sull'azione civile ai giudicati penali di proscioglimento soltanto nei casi in cui la sentenza penale abbia tolto nettamente ogni base a qualsiasi pretesa riparatoria fondata sulla mera colpa civile: tra questi casi deve annoverarsi quello del fatto compiuto col consenso dell'offeso o nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una legittima facoltà (1).

Nuova è la disposizione per la quale, « dopo esercitata l'azione civile nel procedimento penale, essa non può essere più proposta in sede civile, *neanche limitatamente alla liquidazione dei danni*, fatta eccezione per quelli verificatisi successivamente alla sentenza di condanna ». Secondo il Progetto, « chi si costituisce parte civile deve fornire al giudice penale anche gli elementi per la liquidazione del danno: elementi che, se la pretesa è seria, non possono mancare. Questo sistema è vantaggioso anche per la parte civile, perchè le fa conseguire l'intento con maggiore speditezza e con minori molestie e spese » (2).

---

(1) Rel. cit., pag. 14.

(2) Rel. cit., pag. 15.

4° *Competenza.* — Quanto alla competenza per materia, per i Pretori il limite della pena restrittiva della libertà personale è stata portata da sei mesi a tre anni, e quello della pena pecuniaria da L. 2000. a 10 000; conseguentemente all'aumentata competenza pretoriale è stato abolito l'ibrido istituto della competenza prorogata.

Sono di competenza della Corte di assise la cognizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena di morte o dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a otto anni o superiore nel massimo a dodici.

Tutti gli altri reati sono di competenza del Tribunale.

La nullità per l'inosservanza delle norme sulla competenza per materia s'intende, di regola, sanata se un reato di competenza inferiore sia giudicato, senza che sia stata chiesta la dichiarazione d'incompetenza, dal giudice di competenza superiore, nel quale caso la decisione è inappellabile.

Per la « competenza per connessione » è accolta una più larga nozione della connessione agli effetti processuali: la competenza superiore per materia attrae la competenza inferiore, e la competenza per tutti i reati spetta al giudice territorialmente competente per il maggior numero di essi. In caso di concorso della giurisdizione ordinaria con la giurisdizione speciale, non è stato accolto, in via di massima, il principio che la prima deve assorbire la seconda; particolarmente per la giurisdizione militare il giudice militare giudicherà anche del reato comune connesso.

L'inosservanza delle regole concernenti gli effetti della connessione sulla competenza non produce nullità, fuori dei casi in cui un giudice avente competenza inferiore abbia giudicato di un reato di competenza superiore, o siano state violate le norme sul concorso della giurisdizione ordinaria con la giurisdizione speciale (art. 50).

5° *Le parti nel procedimento penale.* — Il *Pubblico Ministero* ha carattere di rappresentante del Governo presso l'Autorità giudiziaria, e quindi è «parte» nel procedimento penale. Nel termine *parti*, si comprende, oltre l'imputato, la persona civilmente obbligata per le ammende, il responsabile civile e la parte civile, anche il P. M., ove questo non venga escluso esplicitamente o implicitamente da una disposizione particolare. Ne consegue che il P. M. non può essere ricusato per alcun motivo; ma può astenersi (art. 73).

Non è stato riprodotto il controllo del giudice sulla valutazione che il P. M. fa nei singoli casi, circa l'esistenza delle condizioni prescritte per l'esercizio dell'azione penale; se il P. M. ritenga che non si debba procedere, ordina la trasmissione degli atti in archivio (art. 74 capov. 2°): principio della disponibilità dell'azione penale.

La qualità di imputato si acquista nel momento in cui l'arrestato, senza ordine dell'Autorità giudiziaria, viene posto a disposizione di questa, e, in ogni altro caso, con il primo atto del procedimento che esplicitamente o implicitamente attribuisca la imputazione del reato a una determinata persona. E, ancorchè non ricorrano queste condizioni, ove si debba compiere un atto processuale, in relazione al quale la legge riconosca un determinato diritto all'impulato, si considera tale colui che nel rapporto, nel referto, nella denuncia, nella querela, nell'istanza, o nella richiesta sia indicato come reo o che comunque risulti indiziato di reità.

Si precisano poi la durata, la cessazione e il riacquisto della qualità di imputato (1).

Quanto alla parte civile, è stato anticipato il momento sino al quale è consentito di costituirsi parte civile nel dibattimento, ammettendo la costituzione

(1) Rel. cit., pag. 22.

soltanto prima che siano compiute le formalità d'apertura del dibattimento medesimo.

È poi detto espressamente che colui che ha titolo per costituirsi parte civile, siasi o no costituito, non può esimersi dall'obbligo della testimonianza. Egli quindi assumerà la qualità di vero e proprio testimonio, se sia informato dei fatti per cui si procede. « Con tale sistema non si confonde la parte col testimonio, perchè il carattere di testimonio, proprio della parte civile, sussiste in relazione al procedimento penale, che è poziore. La costituzione di parte civile non deve essere un espediente per sottrarsi al dovere di rendere testimonianza, e neppure deve esentare dall'obbligo della veridicità. La dottrina più autorevole e la più recente giurisprudenza concordano in questi concetti » (2).

La figura del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per le ammende ha una completa disciplina. Quando si procede contro più coimputati, anche un imputato può essere citato come civilmente responsabile del fatto dei coimputati, per il caso in cui egli venga prosciolto dalla responsabilità penale. L'intervento volontario è ammesso fino a che non siano terminate le formalità d'apertura del dibattimento indetto per la prima volta; ma non in seguito. L'intervento avvenuto prima del dibattimento deve essere notificato a chi ne ha interesse, altrimenti non produce effetto.

In modo diverso dall'istituto odierno dell'opposizione, è regolato il sistema per mettere fuori causa il responsabile civile. Questa estromissione, nel caso dell'avvenuta citazione, può essere ordinata a istanza dello stesso responsabile civile, dell'imputato, o del P. M. che non abbia richiesto la citazione e, nel caso d'intervento volontario, a istanza del P. M., della parte civile o dell'imputato.

---

(2) Rel. cit., pag. 25.

La persona civilmente obbligata per le ammende, istituto nuovo introdotto dal progetto del codice penale, deve essere citata con le forme prescritte per l'imputato, può intervenire volontariamente, e può essere esclusa dal procedimento, quando il giudice ritenga che non ricorrano le condizioni stabilite dal codice penale (1).

Norme più rigorose sono stabilite per la difesa; è limitato il numero dei difensori; in caso di abbandono della difesa si dispone che, ove nel dibattimento non sia possibile nominare un altro avvocato, l'incarico può essere conferito a un vice-pretore o ad un uditore giudiziario, o a un giudice: costoro per preparare la difesa potranno ottenere una dilazione massima di tre giorni.

Riguardo alle sanzioni disciplinari sono allargati i limiti entro i quali può essere data la sospensione dall'esercizio professionale; la quale è inflitta, anzichè dalla Sezione di accusa, rispettivamente dal G. I., dal Presidente della Corte o del Tribunale o dal Pretore, immediatamente, ed anche in assenza dell'interessato.

6° *Atti processuali.* — È stata modificata la formula del giuramento, ed è stato stabilito che, mentre il non aver prestato giuramento quando questo è prescritto dalla legge è causa di nullità, l'averlo prestato quando la legge lo esclude non è causa di nullità. Le parti possono presentare al giudice memorie scritte, in ogni stato e grado del procedimento, senza obbligo di preventiva comunicazione all'altra parte, salvo che la legge disponga diversamente.

Disposizioni speciali sono dettate per colpire la frode processuale, che il vigente diritto lascia quasi sempre impunita. Come principio generale è stabilito che, quando i rappresentanti delle parti, i difensori o i con-

---

(1) Rel. cit., pag. 26.

sulenti tecnici, in ricorsi, deduzioni, memorie o in altri scritti, affermino fatti o circostanze che essi sanno contrarî al vero, il giudice ha facoltà di condannare, anche d'ufficio, i responsabili al pagamento di una somma a favore della cassa delle ammende, salva l'eventuale azione penale. E, qualora si tratti di esercenti professionisti, il provvedimento è comunicato all'organo a cui spetta l'esercizio del potere disciplinare (1).

La espressione il *giudice*, o i *giudici*, senz'altra indicazione, comprende, secondo i casi, il giudice singolo o il giudice collegiale, i giudici magistrati, e gli assessori; e per *Autorità giudiziaria ordinaria*, in contrapposto a giudici speciali, s'intende: la Corte di Cassazione, la Corte d'appello, la Corte d'assise, il Tribunale e il Pretore (2).

Non è data una definizione della sentenza, dell'ordinanza e del decreto, ma in ogni singolo caso è detto quale forma debba avere il provvedimento del giudice.

Il procedimento per la correzione degli errori materiali ha una disciplina più completa e più ampia: quando nelle sentenze, nelle ordinanze, nei decreti o in altri atti del giudice siano contenuti errori od omissioni, che non producano nullità, e la cui correzione non importi modificazione sostanziale dell'atto, la correzione è disposta, anche d'ufficio, mediante ordinanza in camera di consiglio dal giudice che ha compiuto l'atto. L'ordinanza di correzione è soggetta soltanto a ricorso per cassazione (art. 150).

Merita particolare rilievo la disposizione per cui, quando il giudice riconosca che esiste una causa d'estinzione del reato, e, allo stato degli atti, risulta che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non è preveduto dalla

---

(1) Rel. cit., pag. 32.
(2) Rel. cit., pag. 33.

legge come reato, deve pronunciare in merito con la formula relativa, assegnando in tal modo valore pregiudiziale a tali elementi sulla causa estintiva del reato (1).

Il processo verbale fa fede fino ad impugnativa di falso di quanto il pubblico ufficiale attesta di aver fatto o che è avvenuto in sua presenza, senza pregiudicare la libera valutazione del giudice sui fatti attestati nel verbale. Tale forza probante non hanno però i rapporti, ai quali è riservata la sola efficacia di denunzie.

È abolita l'incapacità di assistere come testimoni ad atti processuali di persone che siano prossimi congiunti del pubblico ufficiale che procede all'atto, dell'imputato, della parte lesa, del responsabile civile.

Il sistema delle notificazioni è stato completamente innovato. *Normalmente* la notificazione del primo atto all'imputato avviene nei modi ordinarî; ma, se ciò non sia possibile, la notificazione è fatta al difensore nominatogli dall'Autorità procedente, il quale difensore non ha obbligo di ricerche o di recapito. È stato abolito il sistema delle affissioni, e quello delle notificazioni a mezzo della stampa.

Il sistema delle notificazioni al difensore è esteso agli imputati reperibili, dopo la prima notificazione. Avutasi la presenza dell'imputato che sia in stato di libertà, l'Autorità giudiziaria deve avvertirlo che il domicilio per le notificazioni che lo interessano sarà quello del difensore di fiducia o d'ufficio, presso il quale egli potrà, a propria cura, prendere cognizione degli atti che gli verranno notificati.

Non è stata riprodotta la disposizione dell'art. 113 del codice vigente, per la quale, se risulta dagli atti notizia precisa del luogo ove dimora all'estero un imputato di delitto, il P. M. o il Pretore deve trasmet-

(1) Rel. cit., pag. 34.

tergli, mediante lettera raccomandata, avviso del procedimento, ecc. Chi per qualsiasi motivo non lascia recapito nello Stato deve trattarsi alla stessa stregua d'ogni altra persona irreperibile.

Per l'imputato detenuto è stato conservato l'obbligo della notificazione personale; la quale però non deve essere fatta, come dispone il codice vigente, dal cancelliere.

È stato mantenuto il sistema delle notificazioni a mezzo postale.

Le nullità delle notificazioni sono sanate, se sia dimostrato che, nonostante l'irregolarità, la notificazione abbia egualmente conseguito il suo intento.

Sono stati mantenuti i termini per comparire; ma è stato modificato l'aumento di detti termini adeguandolo ai bisogni della pratica; nel senso che si è stabilito che l'aumento del termine di comparizione non possa essere minore di un giorno per ogni duecento chilometri di distanza, quando sia possibile l'uso di mezzi ferroviarî o tramviarî, e per ogni trenta chilometri negli altri casi.

È stato soppresso l'istituto della restituzione nel termine, ammesso dal codice del 1913; per i casi più gravi provvederà l'istituto della revisione.

Notevoli innovazioni sono state introdotte nel campo delle nullità.

Le *nullità assolute* col codice vigente possono essere rilevate in qualsiasi stato e grado del procedimento, e persino per la prima volta nel giudizio di cassazione; devono venir dichiarate anche d'ufficio, possono essere eccepite anche da chi non vi ha interesse o vi ha dato causa, ecc.

Ai fini della sanatoria il Progetto assoggetta le nullità assolute e le altre nullità ad una disciplina unica.

La sola distinzione tra le nullità assolute e le altre è che le prime devono essere prevedute in modo generale, perchè certe essenziali formalità, che non si prestano ad enunciazioni minutamente analitiche, de-

vono intendersi sempre prescritte a pena di nullità, ancorchè questa non sia specificamente stabilita. Tale è il caso dell'osservanza delle disposizioni concercenti la nomina e le altre condizioni di capacità del giudice stabilite dalle leggi sull'ordinamento giudiziario, il numero dei giudici necessario per costituire i giudizî collegiali, l'iniziativa del P. M. nell'esercizio dell'azione penale, la sua partecipazione al procedimento e ad ogni altro atto in cui la legge la dichiari obbligatoria, l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato, nei casi e nelle forme che la legge stabilisce (1).

È poi prescritto l'obbligo del giudice, che rilevi una causa di nullità, di provvedere immediatamente alla sua eliminazione, se sia possibile.

Tra le altre sanatorie sono da ricordare quelle speciali concernenti le nullità incorse nella istruzione formale o sommaria e negli atti preliminari al giudizio, le quali si intendono sanate, se non siano dedotte entro un certo termine.

7° *Impugnazioni.* — Per l'impugnabilità oggettiva si è stabilito che sono impugnabili soltanto quei provvedimenti, che siano dalla legge espressamente e specificatamente dichiarati soggetti ad un determinato mezzo di impugnazione; per l'impugnabilità soggettiva, è stato accolto il principio che il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui, al quale la legge lo conferisce, ma che l'esercizio di tale diritto è sempre condizionato al fatto che il titolare del diritto medesimo abbia interesse di farlo valere. E perciò non basta che l'imputato sia ammesso dalla legge ad impugnare un dato provvedimento, ma, per l'ammissibilità dell'impugnazione, è necessario che risulti il suo effettivo interesse di impugnarlo nel caso concreto. Questo interesse non può riconoscersi, e quindi l'impugnazione deve dichiararsi inammissibile, quando

(1) Rel. cit., pag. 41 e 42.

l'imputato non abbia subíto alcuna lesione giuridica dal provvedimento, e tanto meno allorchè ciò che si sostiene con l'impugnazione sia più gravoso per l'imputato stesso di ciò che fu ritenuto con il provvedimento impugnato (1).

È riconosciuta efficacia dispositiva alla volontà dell'imputato, nel senso che costui può, prima dell'udienza fissata per il giudizio, togliere effetto, con la propria dichiarazione contraria, all'impugnazione per lui proposta dal difensore, eccettuato il caso, in cui sia impugnata una sentenza di condanna alla pena di morte.

Alla persona civilmente obbligata per l'ammenda e alla parte civile è riconosciuto il diritto d'impugnazione, nei casi in cui è concesso all'imputato, e non solo contro le disposizioni della sentenza che direttamente le riguardano, ma altresì contro quelle che dichiarano la colpevolezza dell'imputato, essendo questo il presupposto della loro condanna.

È stata meglio disciplinata la materia riguardante la formulazione e la presentazione dei motivi, togliendo, anzi tutto, l'odierno inconveniente, per cui le parti sono il più delle volte costrette a presentare motivi supposti, e quindi spesso infondati o immaginarî, prima di poter conoscere la motivazione della sentenza.

I motivi di tutte le impugnagnazioni (e non soltanto, come oggi si richiede, quelli del ricorso per cassazione) debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, in modo preciso e specifico.

L'effetto estensivo delle impugnazioni può verificarsi soltanto se si tratti di motivi fondati sulla violazione della legge processuale, che non si riferiscano esclusivamente alla persona che li ha proposti. Trattandosi di reati diversi, l'unità, che giustifica l'estensione, si ha soltanto in relazione al comune procedi-

---

(1) Rel. cit., pag. 41 e 42.

mento, e quindi solo i vizî di questo possono interessare tutti gl'imputati.

È riconosciuto il diritto di rinuncia alle impugnazioni, ed è regolato il modo e le forme, con cui la rinuncia stessa deve essere fatta: tale diritto compete anche al P. M.

La più importante innovazione in questa materia è che in determinati casi il giudice *a quo* (quello che pronunziò il provvedimento impugnato), o il giudice *ad quem* (il giudice della impugnazione), deve dichiarare inammissibile l'impugnazione. Questo provvedimento è dato mediante ordinanza, perchè, se con esso si determina il passaggio in giudicato della sentenza, non solo non si pronuncia in merito, ma neppure si delibà l'oggetto dell'impugnazione, tutto limitandosi all'accertamento negativo di determinate condizioni estrinseche. Esso si presenta, rispetto alla sentenza che rimane in vigore, come una decisione dello stadio esecutivo, il quale non viene definitivamente chiuso dal provvedimento di cui si tratta, ma rimane aperto per tutti i successivi incidenti di esecuzione che siano possibili. Comunque, dato il sistema del Progetto, di indicare rispetto ad ogni singolo provvedimento se si tratti di sentenza, di ordinanza o di decreto, l'assegnare ad un provvedimento carattere di ordinanza, piuttosto che quello di sentenza, nei casi teoricamente dubbiosi, non può portare ad alcun inconveniente pratico.

Tra i casi di inammissibilità dell'impugnazione è stato compreso, con disposizione applicabile a tutti i gravami, anche quello relativo alla mancata costituzione in carcere del contumace.

Contro i capi della sentenza, che dispongano misure di sicurezza, attesa la natura essenzialmente amministrativa di questi provvedimenti, non deve essere data impugnazione giurisdizionale. Per queste medesime ragioni, se sia impugnata la sentenza, per le disposizioni penali o civili, il giudice della impugnazione, quando non annulli o riformi la sentenza medesima,

si astiene dal deliberare circa le misure di sicurezza, salvo all'interessato di proporre il ricorso stabilito per tali misure (1).

Libro II.

Dell'istruzione.

8° *Disposizioni generali.* — È stato abolito, come dianzi si è detto, l'obbligo del Proc. del Re di richiedere al G. I. la pronuncia del decreto di non doversi procedere, ogni qualvolta ritenga che non sussistano elementi per iniziare l'azione penale; ed è stato ripristinato il sistema della facoltà di inviare gli atti all'archivio, quando il P. M. ritenga di non dovere esercitare l'azione penale.

Circa i provvedimenti relativi alla libertà personale dell'imputato, le più importanti modificazioni riguardano:

a) la disciplina dell'arresto senza mandato od ordine dell'Autorità giudiziaria, con una più precisa definizione della flagranza (art. 238): è flagrante il reato che si commette attualmente o che è stato poco prima commesso: il reato permanente è flagrante sino a che sia cessata la permanenza. È in istato di flagranza chiunque sia colto nell'atto di commettere il reato. Si considera pure in flagranza chiunque, immediatamente dopo il reato, sia inseguito dalla forza pubblica, dall'offeso dal reato o da altre persone, o venga sorpreso con cose o traccie le quali facciano presumere che abbia commesso poco prima il reato;

b) l'arresto in flagranza: esso non è consentito qualora il fatto apparisca commesso nell'esercizio di un diritto o nell'adempimento di un dovere o in stato di legittima difesa o di altra necessità;

c) la disciplina del fermo di polizia, per cui, anche fuori dei casi di flagranza, quando siavi ra-

(1) Rel. cit., pag. 45.

gionevole sospetto di fuga, l'autorità di polizia può fermare e trattenere sotto custodia le persone gravemente indiziate di un reato, per il quale debba spedirsi mandato di cattura (art. 239).

Sono state conservate le varie forme di mandati (comparizione, accompagnamento, arresto, cattura); se sono emessi dal P. M. sono denominati « ordini », ed hanno gli stessi effetti dei rispettivi mandati. È data la seguente definizione della latitanza: « Per latitante s'intende colui che siasi sottratto all'esecuzione di un mandato o di un ordine di cattura o di arresto, anche se, essendosi rifugiato all'estero, ne sia stata rifiutata l'estradizione ».

La qualità di latitante si mantiene sino a che sia estinto il reato per il quale fu emesso il detto ordine o mandato o sia estinta la condanna per l'esecuzione della quale fu richiesta la cattura.

Quando la legge attribuisca alla latitanza determinati effetti giuridici, questi hanno luogo ancorchè essa riguardi un procedimento penale diverso da quello nel quale gli effetti medesimi debbono verificarsi (art. 269).

Merita particolare cenno la disposizione per la quale l'Autorità di polizia può non valersi della facoltà di procedere all'arresto in flagranza, ed il giudice può pronunciare ordinanza sospensiva dell'esecuzione del mandato di cattura, in considerazione delle qualità morali e sociali della persona e di talune speciali circostanze di fatto in cui si trova il catturando (art. 260). Sono dettate norme rigorose per evitare lungaggini processuali; ed ove si verifichi nella istruttoria un ritardo ingiustificato il giudice deve risponderne disciplinarmente.

È ammesso il principio che l'imputato, in caso di condanna, è obbligato a pagare le spese di mantenimento in carcere.

L'imputato detenuto non può essere scarcerato nè ammesso a libertà provvisoria, non ostante l'impugna-

bilità della sentenza, se venga condannato a pena detentiva; in conseguenza è stata soppressa la facoltà di concedere la libertà provvisoria ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione.

L'istituto della libertà provvisoria è stato modificato nel senso che si è voluto accordare al giudice maggiori facoltà; si è perciò disposto che la libertà provvisoria può concedersi all'imputato non latitante od evaso in tutti i casi in cui il mandato di cattura è meramente facoltativo; e non può consentirsi nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio. La libertà provvisoria non può concedersi di ufficio; occorre sempre la domanda dell'interessato.

L'imputato non può impugnare i provvedimenti relativi alla libertà provvisoria, potendosi sempre riproporre la domanda; detti provvedimenti possono però essere impugnati dal P. M., e in tal caso l'impugnazione proposta ha effetto sospensivo. Nei procedimenti per citazione diretta il P. M. può, senza richiedere il G. I., concedere, su domanda dell'interessato, la libertà provvisoria, mediante « ordini ».

È stata resa obbligatoria per la concessione della libertà provvisoria la prestazione di cauzione o malleveria; però si è tenuto presente l'impossibilità di fornire la detta prestazione, nella quale possono trovarsi persone meritevoli della libertà provvisoria, creandosi un opportuno surrogato, consistente nell'obbligo di presentazione personale periodica all'autorità di P. S., in modo però da evitare ogni pregiudizio alle occupazioni oneste e produttive dell'imputato: obbligo sanzionato con la minaccia dell'arresto in caso di inadempimento (1).

9° *Istruzione formale.* — Di regola, si procede con istruzione formale per i delitti di competenza della Corte di assise e del Tribunale; essa è compiuta dal

---

(1) Rel. cit., pag. 55.

G. I., salvo i casi in cui, per avocazione della Sezione di accusa, debba essere compiuta dal Consigliere delegato. Il Proc. Gen. ha potere e dovere di vigilanza sulle istruzioni. È abolita la scarcerazione automatica. È mantenuta nel G. I. la facoltà di delegare determinati atti istruttorî; il giudice e il pretore delegato potranno procedere, oltrechè agli atti specificatamente delegati, anche agli atti istruttorî ulteriori che appariscano necessarî e utili per integrare quelli compiuti o per accertare altrimenti la verità; purchè però gli atti non delegati specificatamente non richiedano, per la loro ammissione, una « formale e discrezionale deliberazione del G. I. ». Il difensore ha facoltà di presentare « istanze », ma non può assistere ad atti istruttorî (assistenza a perizie, esperimenti giudiziali, ricognizioni, perquisizioni domiciliari).

In materia di prove è stato accolto il principio che le « limitazioni che le leggi civili stabiliscono relativamente alla prova non si osservano quando si tratti di accertare un reato, fatta eccezione per quelle che riguardano lo stato delle persone ».

Periti e consulenti tecnici. — È mantenuto fermo il principio stabilito nel codice del 1913, per il quale « nel dibattimento, di regola, non sono ammissibili discussioni tra periti, e che la sede propria della perizia è l'istruzione ».

Il Progetto stabilisce che il *perito* sia nominato unicamente dal giudice, e che le parti (escluso naturalmente il P. M., il quale patrocina direttamente la propria causa, assume esso medesimo il perito nell'istruzione sommaria e non ha difensori di alcuna specie) abbiano facoltà di nominare proprî *consulenti tecnici*, che in realtà sono difensori tecnici, ai quali il giudice crederà nei limiti nei quali crede agli avvocati.

Le perizie sono ammissibili soltanto per indagini che esigano particolari cognizioni inerenti a determinate professioni od arti, e, conseguentemente, non per questioni, la cui risoluzione richieda soltanto la coltura

generale o quella speciale, di cui ogni giudice deve essere fornito. Così non sarà più possibile chiamare periti per decidere se un romanzo o un dipinto sia o no offensivo del pudore, per accertare se un imputato sia delinquente abituale, professionale, o per tendenza, ecc.

Le parti non possono ricusare il perito e l'interprete. Il perito dà pareri e non decisioni, e quindi non valgono per esso le ragioni che giustificano la ricusabilità del giudice. È stabilito un termine massimo entro il quale la perizia deve essere compiuta: l'osservanza del termine è garantita con sanzioni penali e disciplinari (2).

Sequestro. — Possono sequestrarsi le carte e documenti e le cose date in consegna al difensore o al consulente tecnico, ove essi facciano parte del corpo di reato o si riferiscano ad atti di favoreggiamento o di ricettazione consumati o tentati dalla stessa difesa.

Testimoni. — È fatto esplicito divieto di rivolgere ad essi domande suggestive, o riguardanti apprezzamenti personali, voci correnti nel pubblico, o la moralità dell'imputato, tranne che per fatti specifici.

Non è ammessa la facoltà nei prossimi congiunti dell'imputato di astenersi dal deporre, quando costoro siano denunzianti, querelanti, parti civili, ovvero quando la prova del reato non si possa ottenere senza la testimonianza del prossimo congiunto.

L'istituto del salvacondotto è stato mantenuto, ma nei limiti di stretta necessità: la comparizione del testimone deve riguardare un « reato abbastanza grave », e non può ammettersi a favore dell'imputato per il procedimento al quale è soggetto.

Merita speciale cenno la disposizione dell'art. 360, il quale stabilisce: « Se il testimonio si rifiuti di deporre senza legittimo motivo, o se vi sia ragione di ritenere

---

(2) Rel. cit., pag. 64.

che egli abbia affermato il falso o negato il vero, ovvero taciuto in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, il giudice può nuovamente ammonirlo circa la responsabilità penale alla quale si espone, e ordinare che sia trattenuto in stato di arresto fino a che venga richiamato, nello stesso giorno o nel giorno immediatamente successivo. Se il giudice non ritenga di provvedere in tal modo, ovvero se il testimonio, richiamato, persista nel rifiuto, nella falsità o nella reticenza, il giudice emette, anche d'ufficio, mandato di cattura e fa redigere processo verbale, che viene comunicato al P. M. per il relativo procedimento penale.

« Ancorchè non sia stato emesso il mandato di cattura o redatto il processo verbale, il P. M. può esercitare egualmente l'azione penale contro il responsabile.

« Se il testimonio abbia receduto dal rifiuto, manifestato il vero o ritrattato il falso, il giudice che assume la deposizione, a richiesta del P. M., pronuncia sentenza con la quale dichiara che l'imputato non è punibile, enunciandone la causa.

« Questa sentenza non pregiudica la successiva imputazione, anche per il medesimo fatto, se il testimonio in seguito apparisca falso o reticente ».

Chiusura dell'istruzione formale. — Compiuta l'istruzione, il G. I. comunica gli atti al Proc. del Re, qualunque sia la competenza per il reato, per il quale si procede.

Le requisitorie, con le quali il P. M. chiede che l'istruzione sia chiusa, sono notificate alle parti; gli atti del processo e le cose sequestrate rimangono depositate in cancelleria; e il cancelliere deve notificare avviso ai difensori, affinchè questi possano giovarsi della facoltà che loro compete, entro cinque giorni dalla notificazione dell'avviso, di prendere visione di ogni cosa, di estrarre copia degli atti e dei documenti, e di presentare le istanze e le memorie che ritengano opportune.

Ricevute le requisitorie del Proc. del Re, il G. I., se il reato appartenga alla competenza di un giudice speciale, pronuncia «sentenza» (perchè in tal modo si chiude definitivamente il procedimento davanti l'autorità giudiziaria ordinaria), con la quale ordina la trasmissione degli atti all'autorità competente; altrimenti, ove non debba prendere provvedimenti interlocutorî, pronuncia sentenza (perchè si spoglia della sua giurisdizione) di rinvio al giudice competente, qualunque sia.

Nella sentenza di rinvio a giudizio non si può tener conto delle circostanze diminuenti; tranne di quelle dalla legge indicate per determinare la competenza per materia, perchè (come l'età) esse sono suscettive d'un sicuro accertamento preventivo, e perchè interessa che la competenza venga esattamente determinata sin da principio (1).

Deve ordinarsi la cattura dell'imputato libero rinviato a giudizio per *reato che consente il mandato cattura*.

Tutte le nullità incorse nell'istruzione formale sono sanate, se non siano dedotte entro due giorni dalla scadenza del termine nel quale ai difensori spetta il diritto di prendere visione degli atti dell'istruzione. Analoghe disposizioni sono dettate per le nullità incorse nell'istruzione sommaria e per quelle verificatesi negli atti preliminari al giudizio.

È mantenuta la formula di proscioglimento *per insufficienza di prove*: tale formula dovrà adoperarsi anche quando non siano sufficienti le prove del dolo (o della colpa), perchè anche in tal caso non si ha sufficiente prova che l'imputato abbia «commesso» il fatto. Un fatto costituente reato non si «commette», invero, senza quella coscienza e quella volontà che sono richieste dalla legge (2).

---

(1) Rel. cit., pag. 72.
(2) Rel. cit., pag. 73.

A differenza del codice vigente, il Progetto ammette che, anche con la sentenza di proscioglimento pronunciata nell'istruzione, il querelante sia condannato alle spese del procedimento anticipate dallo Stato, eccetto che il proscioglimento sia pronunciato per concessione del perdono giudiziale o per altra causa estintiva diversa dalla prescrizione, quando questa non fosse compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela. Può inoltre pronunciarsi condanna del querelante al rimborso delle spese a favore dell'imputato e del responsabile civile, eccetto che concorrano giusti motivi per compensarle in tutto o in parte, o che il proscioglimento sia pronunciato per insufficienza di prove, per prescrizione non ancora compiuta nel giorno in cui fu presentata la querela, o per altra causa estintiva del reato. Il querelante può altresì essere condannato, in caso di colpa grave, a risarcire i danni all'imputato e al responsabile civile, che ne facciano domanda.

Non si può con la sentenza di proscioglimento condannare la parte civile alle spese e ai danni a favore dell'imputato e del responsabile civile, quando si tratti di un reato perseguibile d'ufficio.

Sono impugnabili soltanto le sentenze istruttorie di proscioglimento; il P. M. può impugnare le sentenze che dichiarino, diffformemente dalle sue richieste, non doversi procedere per qualsiasi motivo; l'imputato può impugnare soltanto quelle che lo prosciolgano per insufficienza di prove o per concessione del perdono giudiziale (il perdono presupponendo la colpa), purchè si tratti di un delitto abbastanza grave (punibile con pena superiore a sei mesi di reclusione). Ma, per impedire le impugnazioni ingiustificate, si è stabilito che, quando anche il gravame sia stato proposto soltanto dal prosciolto, il giudice di secondo grado possa rinviarlo al giudizio: disposizione, quest'ultima, che è conseguenza dell'abolizione del divieto della *reformatio in peius* (1).

(1) Rel. cit., pag. 75.

10° *Istruzione sommaria.* — Il procedimento per citazione diretta è conservato come procedimento normale per i reati di competenza del Pretore. Il Pretore, per i reati di sua competenza, procede con citazione diretta, quando non debba provvedere in via direttissima o mediante decreto.

Per i reati di competenza della Corte d'assise e del Tribunale il P. M. deve procedere con citazione diretta, quando l'imputato sia stato sorpreso in flagranza o abbia commesso il reato mentre era arrestato o detenuto, anche per misure di sicurezza, e non si possa procedere in via direttissima.

Il P. M. deve altresì procedere con citazione diretta, ancorchè sia stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio abbia confessato di aver commesso il reato: il G. I., o il consigliere delegato della Sezione d'accusa, ha obbligo di avvertire senza ritardo dell'avvenuta confessione il P. M. che non sia stato presente.

Deve infine procedersi nello stesso modo per i reati di competenza della Corte d'assise o del Tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena minore, quando la prova sia evidente.

Nel procedimento per citazione diretta sono attribuite al P. M. tutte le facoltà istruttorie proprie del G. I., senza distinguere tra la diversa natura degli atti.

Alla regola della competenza del P. M. per tutti gli atti necessarî all'istruzione sommaria, fa eccezione il caso, in cui si tratti di atti che, per la loro complessità o durata, appariscano incompatibili con il rito della citazione diretta. In tale ipotesi il P. M. deve richiedere senz'altro l'istruzione formale. Lo stesso avviene quando, trascorso il termine di quaranta giorni da quello dell'arresto dell'imputato, se costui sia mantenuto in stato di detenzione, il P. M. non abbia ancora fatto l'istanza per la citazione diretta o per la sentenza di proscioglimento. Nella quale ipotesi deve anche informare immediatamente il Proc. Gen.

dal quale dipende, esponendogli i motivi che determinarono il ritardo.

Il Pretore non può pronunciare sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non sia stato interrogato sul fatto, ovvero se, non essendosi potuta avere la sua presenza, il fatto non sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto (art. 401 p. ult.).

La sentenza del Pretore, che dichiara non doversi procedere, è comunicata senza ritardo al Proc. del Re ed è notificata per estratto alle altre parti.

Il Proc. del Re può appellare contro detta sentenza. Sull'appellazione decide il G. I. con sentenza soggetta al ricorso per cassazione da parte del Proc. del Re, qualora la sentenza abbia deciso in modo difforme dalle sue richieste, o da parte del Proc. Gen. presso la Corte d'appello.

L'imputato può appellare al G. I. contro la sentenza del Pretore nei casi menzionati nel penultimo capov. dell'art. 390, e al giudice spetta la facoltà ivi preveduta. La sentenza pronunciata in grado di appello è soggetta al ricorso per cassazione da parte del P. M. e dell'imputato, quando abbia confermato la sentenza di primo grado (art. 402).

Le nullità incorse nel procedimento per citazione diretta sono sanate, se non siano dedotte, con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio, nel termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di citazione (art. 404).

Libro III.

Giudizio.

11° *Atti preliminari.* — È stata decisa l'abolizione delle giuria popolare; le norme sulla costituzione del nuovo organo che dovrà sostituirla saranno emanate in sede di ordinamento giudiziario.

10° *Istruzione sommaria.* — Il procedimento per citazione diretta è conservato come procedimento normale per i reati di competenza del Pretore. Il Pretore, per i reati di sua competenza, procede con citazione diretta, quando non debba provvedere in via direttissima o mediante decreto.

Per i reati di competenza della Corte d'assise e del Tribunale il P. M. deve procedere con citazione diretta, quando l'imputato sia stato sorpreso in flagranza o abbia commesso il reato mentre era arrestato o detenuto, anche per misure di sicurezza, e non si possa procedere in via direttissima.

Il P. M. deve altresì procedere con citazione diretta, ancorchè sia stata iniziata l'istruzione formale, quando l'imputato nell'interrogatorio abbia confessato di aver commesso il reato: il G. I., o il consigliere delegato della Sezione d'accusa, ha obbligo di avvertire senza ritardo dell'avvenuta confessione il P. M. che non sia stato presente.

Deve infine procedersi nello stesso modo per i reati di competenza della Corte d'assise o del Tribunale punibili con pena detentiva temporanea o con pena minore, quando la prova sia evidente.

Nel procedimento per citazione diretta sono attribuite al P. M. tutte le facoltà istruttorie proprie del G. I., senza distinguere tra la diversa natura degli atti.

Alla regola della competenza del P. M. per tutti gli atti necessarî all'istruzione sommaria, fa eccezione il caso, in cui si tratti di atti che, per la loro complessità o durata, appariscano incompatibili con il rito della citazione diretta. In tale ipotesi il P. M. deve richiedere senz'altro l'istruzione formale. Lo stesso avviene quando, trascorso il termine di quaranta giorni da quello dell'arresto dell'imputato, se costui sia mantenuto in stato di detenzione, il P. M. non abbia ancora fatto l'istanza per la citazione diretta o per la sentenza di proscioglimento. Nella quale ipotesi deve anche informare immediatamente il Proc. Gen.

dal quale dipende, esponendogli i motivi che determinarono il ritardo.

Il Pretore non può pronunciare sentenza di non doversi procedere per insufficienza di prove, se l'imputato non sia stato interrogato sul fatto, ovvero se, non essendosi potuta avere la sua presenza, il fatto non sia stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto (art. 401 p. ult.).

La sentenza del Pretore, che dichiara non doversi procedere, è comunicata senza ritardo al Proc. del Re ed è notificata per estratto alle altre parti.

Il Proc. del Re può appellare contro detta sentenza. Sull'appellazione decide il G. I. con sentenza soggetta al ricorso per cassazione da parte del Proc. del Re, qualora la sentenza abbia deciso in modo difforme dalle sue richieste, o da parte del Proc. Gen. presso la Corte d'appello.

L'imputato può appellare al G. I. contro la sentenza del Pretore nei casi menzionati nel penultimo capov. dell'art. 390, e al giudice spetta la facoltà ivi preveduta. La sentenza pronunciata in grado di appello è soggetta al ricorso per cassazione da parte del P. M. e dell'imputato, quando abbia confermato la sentenza di primo grado (art. 402).

Le nullità incorse nel procedimento per citazione diretta sono sanate, se non siano dedotte, con dichiarazione scritta e motivata, ricevuta dal cancelliere del giudice competente per il giudizio, nel termine di giorni cinque da quello della notificazione del decreto di citazione (art. 404).

Libro III.

Giudizio.

11° *Atti preliminari.* — È stata decisa l'abolizione delle giurìa popolare; le norme sulla costituzione del nuovo organo che dovrà sostituirla saranno emanate in sede di ordinamento giudiziario.

Il decreto di citazione è nullo se con esso non sia stata notificata per intero la sentenza di rinvio a giudizio o la richiesta del P. M., ovvero se, vi sia incertezza assoluta sulla persona dell'imputato, sul titolo del reato, sui fatti che determinano l'imputazione, o sulla autorità da cui emanano gli atti, o davanti la quale si deve comparire; come pure se siano state violate le disposizioni relative alla citazione delle altre parti, al termine per comparire, alla nomina del difensore dell'imputato, al deposito e alla comunicazione degli atti e documenti. La nullità della notificazione ad alcuna delle parti, rende nullo il decreto di citazione (art. 415).

Le parti possono presentare testimoni direttamente all'udienza del Pretore senza bisogno di dedurli prima per lista. I periti e i consulenti tecnici possono essere citati in dibattimento per chiarimenti, e può procedersi a perizia, quando si tratti di accertamento nuovo, anche nel periodo degli atti preliminari del giudizio.

Le nullità verificatesi negli atti preliminari al giudizio sono sanate, se non siano dedotte immediatamente dopo compiute le formalità di apertura del dibattimento (art. 425).

Si avverte che quando il Progetto riporta il compimento di un atto al momento dell'*apertura del dibattimento* (come, ad es., per la costituzione della parte civile, per l'intervento del responsabile civile, ecc.), intende riferirsi al primo dibattimento che sia stato fissato, così che, se l'atto non sia stato compiuto, non può più compiersi, benchè il dibattimento sia stato rinviato, a meno che la legge disponga diversamente in modo espresso.

12° *Dibattimento.* — Le udienze nei dibattimenti davanti la Corte d'assise, i Tribunali ed i Pretori sono pubbliche, a pena di nullità.

Il Presidente, o il Pretore, può disporre, anche d'ufficio, mediante ordinanza, che il dibattimento o alcuni atti di esso abbiano luogo a porte chiuse quando la

pubblicità, a cagione della natura dei fatti o della qualità delle persone, possa nuocere alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico o alla morale, o possa eccitare riprovevole curiosità, e quando avvengano da parte del pubblico manifestazioni contrarie alle esigenze del dibattimento.

Il Presidente, o il Pretore, può disporre che l'intero dibattimento sia tenuto a porte chiuse per ragioni di pubblica igiene, in tempo d'epidemie o di altre malattie contagiose (art. 426).

Sono destinate speciali udienze per i dibattimenti in cui vi siano imputati minori di diciotto anni. Tali dibattimenti hanno luogo a porte chiuse, con facoltà ai genitori o tutori di assistere a tutta l'udienza.

La predetta disposizione non si applica quando, assieme ai minori, siano presenti imputati maggiori dei diciotto anni, e non sia conveniente ordinare la separazione dei giudizî (art. 428).

Essendosi parificato il contumace all'imputato presente, si è abolita la distinzione della legge in vigore, per la quale l'imputato comparso si considera presente solo se la sua assenza si verifichi dopo reso l'interrogatorio. Il fatto che l'interrogatorio sia stato o non sia stato già assunto ha ragione d'essere preso in considerazione soltanto per la sospensione (a tempo determinato) o per il rinvio (a nuovo ruolo) del dibattimento, che dovrà ordinarsi quando l'allontanamento, essendo avvenuto prima dell'interrogatorio, sia stato determinato da assoluta necessità. Non potendosi in tal caso far colpa all'imputato della sua assenza, è giusto mantenergli il diritto di rendere il suo interrogatorio nel dibattimento (1).

Per necessità imprescindibili o eccezionali è consentito di sospendere (a termine fisso) o di rinviare (a tempo indeterminato) il dibattimento; per la *sospen-*

(1) Rel. cit., pag. 84.

sione è stato ristabilito il termine massimo di dieci giorni, che può essere prorogato di altri dieci giorni.

Per il *rinvio* del dibattimento, si è espressamente risoluta una questione oggi controversa, disponendo che, in conseguenza del provvedimento che rinvia il dibattimento, si consideri riaperto, ad ogni effetto, il periodo degli atti preliminari al giudizio, intendendo però che le decadenze incorse per aver lasciato trascorrere il termine chiusosi con l'apertura del dibattimento originariamente fissato mantengano il loro effetto, non avendo trovato alcuna ragione che possa consigliare una regola diversa (1).

I reati commessi in udienza dovranno giudicarsi, di regola, seduta stante.

Il reato commesso in udienza viene invece perseguito e giudicato con le forme ordinarie: 1° quando non possa essere assolutamente giudicato immediatamente, attesa la sua natura o altra grave ragione; 2° quando si tratti di delitti punibili con pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni o con pena maggiore; 3° quando appartenga alla competenza d'un giudice superiore o speciale ovvero sia tale da determinare la rimessione del procedimento; 4° quando non sia perseguibile senza l'autorizzazione di un'Autorità diversa dall'Autorità giudiziaria procedente o senza richiesta d'altra Autorità; 5° quando sia commesso all'udienza della Corte di Cassazione (art. 439).

Nella discussione delle questioni incidentali può parlare uno solo dei difensori della medesima parte, o del medesimo gruppo di parti, per un tempo non superiore a quaranta minuti, e non sono ammesse repliche. Il Presidente, o il Pretore, impedisce in tutti i casi l'esposizione di ciò che non si riferisce diret-

---

(1) Rel. cit., pag. 85.

tamente ed esclusivamente all'oggetto della questione. Se il difensore prosegue il suo discorso oltre i quaranta minuti, il Presidente, o il Pretore, lo invita a concludere e, trascorsi altri cinque minuti, gli toglie la facoltà di parlare (art. 441).

Le questioni preliminari devono proporsi e trattarsi subito dopo l'apertura del dibattimento; è stata mantenuta l'esenzione da giuramento del minore degli anni 14, ma non quella della parte lesa o querelante, della parte civile che abbia qualità di teste, nè quella del denunciante che abbia interesse personale nel fatto. La formula del giuramento è la seguente: « Consapevole della responsabilità che col giuramento assumo dinanzi a Dio ed agli uomini, giuro di dire tutta la verità e null'altro che la verità » (art. 452).

Il delitto di falsità in giudizio commesso da testimoni, periti o interpreti, è giudicato col rito prescritto per i reati commessi in udienza.

Con criterî più larghi è disciplinata la lettura di atti e documenti in udienza (art. 466, 467, 468, 469, 470): « tutte le volte che non debba riconoscersi una grave violazione del principio di oralità e di immediatezza, quando cioè non possa aversi nel dibattimento stesso un controllo diretto o indiretto di quanto può apprendersi dalla lettura, questa deve essere lasciata libera, in omaggio al principio prevalente dell'accertamento della verità ».

La domanda della parte civile per il risarcimento dei danni è presa in considerazione se determina l'ammontare dei danni stessi; la domanda non può essere riproposta in sede civile; non è più possibile, col nuovo sistema, nè la condanna generica al risarcimento dei danni, nè la concessione di una provvisionale col conseguente rinvio al giudizio civile di liquidazione.

Nella discussione finale ciascun difensore della medesima parte, o del medesimo gruppo di parti, può parlare una sola volta, salvo il diritto di replica per il difensore dell'imputato. Se l'imputato abbia due

difensori, possono parlare entrambi, purchè si dividano tra loro la materia della difesa.

Nessun difensore può parlare per un tempo superiore a tre ore. Se il difensore prosegue il suo discorso oltre le tre ore, il Presidente, o il Pretore, lo invita a concludere, e, trascorsa altra mezz'ora, gli toglie la facoltà di parlare.

Nessun discorso può essere continuato in un'udienza successiva, e nessun difensore, invitato dal Presidente, o dal Pretore, può rifiutarsi di parlare, quando manchino due ore alla fine dell'udienza, secondo l'orario normale. In tal caso l'udienza è prolungata, occorrendo, per il tempo necessario a terminare il discorso.

Soltanto il P. M. e il difensore dell'imputato possono replicare, ma per una sola volta. Se due siano i difensori del medesimo imputato, o del medesimo gruppo di imputati, uno solo può replicare. La replica deve essere contenuta nei limiti di ciò che è strettamente necessario per la confutazione degli argomenti avversarî, e non può, in alcun caso, durare più di mezz'ora.

L'imputato e il difensore, a pena di nullità, devono avere per ultimi la parola, se la domandano; ma soltanto per brevissime dichiarazioni riguardanti esclusivamente l'oggetto della difesa.

Se, esaurita l'assunzione delle prove, il dibattimento per qualsiasi causa si prolunghi eccessivamente, il Presidente, o il Pretore, d'ufficio, pronuncia ordinanza con cui stabilisce il giorno nel quale la discussione dovrà chiudersi, e invita il P. M. e le altre parti a prendere le opportune disposizioni. Se nel giorno della scadenza del termine la discussione non è terminata, il Presidente, o il Pretore, invita il P. M. e i difensori a concludere. In caso di rifiuto, il giudice pronuncia senz'altro la sentenza terminativa del giudizio.

Le nullità verificatesi nel dibattimento sono sanate, se la parte interessata non le abbia fatte rilevare im-

mediatamente dopo che si sono verificate, con dichiarazione inserita nel processo verbale (art. 472, 474, 475).

13° *Sentenza.* — Non costituisce nullità della sentenza la mancanza di sottoscrizione del cancelliere.

È stata largamente ammessa la possibilità di emendare la sentenza col procedimento stabilito per la correzione degli errori materiali, quando si tratti di rettificare le generalità dell'imputato o d'altre persone, semprechè non sia dubbia la loro identità fisica; quando il dispositivo della sentenza depositata in cancelleria nel suo testo completo sia difforme dal dispositivo letto all'udienza, purchè esso si trovi, come deve trovarsi, allegato agli atti; quando occorra completare o correggere la motivazione insufficiente o contraddittoria, ed in ogni caso di mancanza di requisiti non prescritti a pena di nullità (art. 480).

Per ciò che concerne particolarmente le spese, in base al principio *mors omnia solvit* è stata esclusa la condanna alle spese, quando venga inflitta la pena di morte (1).

Quanto alla condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni, si è voluto favorire il soggetto passivo del reato, obbligando il giudice di pronunciare la condanna dell'imputato a tali conseguenze civili, anche se il danneggiato non siasi costituito parte civile (2).

14° *Processo verbale.* — Il Progetto sancisce il principio che la mancanza o la insufficienza dei requisiti prescritti per il processo verbale di dibattimento non produce nullità, se questa sanzione non sia comminata da alcuna di quelle norme particolari, che impongono la inserzione di determinate menzioni nel verbale stesso, salve sempre, naturalmente, le nullità prevedute in relazione a qualsiasi processo verbale (art. 162).

È stata poi colmata una deficienza del diritto vi-

(1-2) Rel. cit., pag. 95.

gente, riconoscendo il diritto alle parti di ottenere che una determinata menzione, non contraria alla legge, sia inserita nel verbale.

Nei dibattimenti di primo grado e in quelli rinnovati in grado di appello o per rinvio dopo annullamento, il Presidente, o il Pretore, su domanda del P. M. o di altra delle parti, può ordinare che le dichiarazioni o deposizioni dei comparenti (escluse in ogni caso le requisitorie e le arringhe) siano in tutto o in parte raccolte stenograficamente, a condizione che sia disponibile un adatto funzionario di cancelleria.

15° *Del giudizio in contumacia.* — La prova dell'impedimento legittimo della mancata comparizione dell'imputato è in ogni caso liberamente valutata dal giudice. Tale valutazione non può formare oggetto di discussione successiva, nè motivo di impugnazione (art. 502 capov. 2°).

La prova dell'impedimento legittimo, pervenuta dopo la pubblicazione della sentenza, non invalida il giudizio contumaciale (art. 503 parte ultima).

Il giudizio in contumacia in primo grado, come in grado di appello, ha luogo con le forme ordinarie; il difensore rappresenta l'imputato per tutti gli effetti (art. 504); le sentenze contumaciali sono impugnabili come quelle in contraddittorio (art. 505); ed il giudice può concedere al contumace tutti i benefici che può accordare all'imputato presente. È stato abolito l'istituto della purgazione della contumacia, e quello della opposizione contro sentenze contumaciali inappellabili: quest'ultimo istituto è giustificato, com'è noto, nel diritto vigente dal divieto di proporre prove a discolpa del contumace: parificata nel progetto la posizione processuale del contumace a quella dell'imputato presente, è cessata la ragione di conservare quel rimedio straordinario.

16° *Giudizio direttissimo.* — Quando una persona sia stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del Tribunale, e non appariscano necessarie

speciali indagini, l'Autorità di polizia giudiziaria presenta immediatamente, o non oltre le ventiquattro ore, l'arrestato al Proc. del Re, il quale, dopo averlo sommariamente interrogato, ove ritenga di dover procedere, può farlo subito tradurre in stato di arresto davanti al Tribunale, se questo sieda in udienza penale; altrimenti, dopo aver disposto perchè l'arrestato sia detenuto, può far presentare l'imputato ad un'udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non sia possibile provvedere nel detto modo, il Proc. del Re procede con le forme ordinarie, ordinando la liberazione dell'arrestato, se il reato non comporti il mandato di cattura e non sia prevedibile l'applicazione di misure di sicurezza detentive.

Se trattisi di reato di competenza della Corte d'assise, può procedersi a giudizio direttissimo nel detto modo, soltanto se la Corte trovisi convocata in sessione, ovvero se debba essere convocata entro dieci giorni da quello dell'arresto.

Nello stesso modo può procedersi quando il reato venga commesso da persona arrestata o detenuta anche per misure di sicurezza.

Le condizioni stabilite per la legittimazione del procedimento in via direttissima devono osservarsi a pena di nullità. Questa nullità è sanata dal silenzio delle parti (art. 507).

Lo stesso è a dirsi per i reati di competenza del Pretore.

17° *Giudizio per decreto.* — Il Pretore che, nei procedimenti di sua competenza, in seguito all'esame degli atti e alle investigazioni che reputi necessarie, ritenga di dover infliggere soltanto la multa o l'ammenda in misura non superiore a lire cinquemila può pronunciare la condanna, senza procedere al dibattimento, mediante decreto, col quale applica la pena, pone a carico del condannato le spese del procedimento, e ordina, occorrendo, la confisca o la restituzione delle cose sequestrate. Ove occorra, dichiara altresì la re-

sponsabilità della persona civilmente obbligata per l'ammenda.

Può anche disporre, quando la legge lo consenta, la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato penale rilasciato a istanza privata.

Il procedimento per decreto non è ammesso quando si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale o di delinquente per tendenza, e in ogni altro caso in cui risulti la possibilità di applicare all'imputato una misura di sicurezza.

Se il decreto sia stato pronunciato fuori dei casi consentiti dalla legge, il Proc. del Re promuove, prima che sia sopravvenuta una causa estintiva del reato, l'azione penale nei modi ordinarî. Il giudice, con la decisione su tale azione, dichiara anche la revoca del decreto e degli atti di esecuzione del medesimo, ordinando, in caso di assoluzione, la restituzione delle somme pagate, e in quello di condanna la detrazione della pena già eseguita da quella inflitta con la sua sentenza (art. 511).

L'azione revocatoria del P. M. adunque può esercitarsi senza limiti di tempo, ma non oltre l'estinzione del reato.

Copia del decreto, insieme con il precetto, è notificata all'imputato, e quando ne sia il caso, alla persona civilmente obbligata, con avvertimento che hanno facoltà di fare opposizione nel termine di cinque giorni dalla notificazione.

Trascorso questo termine senza che siasi fatta opposizione, il decreto diventa senz'altro esecutivo (art. 512 capov. 2° e 3°).

Nella dichiarazione di opposizione l'interessato deve chiedere il dibattimento, e deve specificatamente indicare, a pena di inammissibilità, i motivi dell'opposizione.

Il Pretore che ha pronunciato il decreto di condanna, esaminato il processo verbale, se risulti che la

dichiarazione venne fatta fuori termine o proposta da chi non ne ha diritto, o che è priva delle indicazioni prescritte, o che queste non sono specifiche, pronuncia ordinanza con la quale dichiara inammissibile l'opposizione, ordina l'esecuzione del decreto, pone a carico del condannato le spese ulteriori, e può revocare i benefici. Contro questa ordinanza l'opponente può ricorrere per cassazione.

Negli altri casi il Pretore spedisce e fa notificare senza ritardo all'opponente il decreto di citazione per il dibattimento, nominandogli, ove occorra, un difensore (art. 514).

Se l'opponente non si presenti all'udienza, senza giustificare un legittimo impedimento, il Pretore pronuncia sentenza, con cui ordina l'esecuzione del decreto di condanna e dà gli altri provvedimenti.

Se l'opponente si presenti, il decreto è revocato di diritto. Ove il Pretore pronunci sentenza di condanna, può infliggere, entro la misura stabilita dalla legge, una pena maggiore di quella fissata nel decreto, con facoltà di negare i benefici di legge, e pone a carico del condannato anche le spese successive all'opposizione (art. 515).

18° *Appello*. — Può essere proposto contro le decisioni del Tribunale e del Pretore, non contro quelle della Corte di assise. L'imputato può proporlo contro le sentenze di proscioglimento, quando la formula usata possa pregiudicare la sua innocenza.

L'effetto pienamente devolutivo dell'appello in ogni caso, e la possibilità della *reformatio in peius* anche quando abbia appellato il solo imputato, costituiscono le principali novità introdotte per questo istituto.

Dato che il riesame del giudice d'appello riguarda non solo il diritto, ma anche il fatto, *l'effetto pienamente devolutivo* è una conseguenza logica dell'impugnazione: tanto l'appello del P. M. quanto quello dell'imputato attribuiscono al giudice superiore la piena cognizione del procedimento, ancorchè l'impugnazione

sia limitata a determinati motivi, i quali producono soltanto l'effetto di obbligare il giudice a prenderli in particolare considerazione e darne riscontro nella motivazione della sentenza. Ove peraltro l'impugnazione riguardi esclusivamente gli interessi civili, è naturale che questo limite debba essere rispettato (1).

Se la sentenza fu pronunciata per reati connessi, l'appello, che sia stato proposto in relazione ad alcuno di tali reati, attribuisce al giudice superiore la piena cognizione del procedimento anche in relazione agli altri reati, quella connessione essendo elemento che può utilmente conferire al giudizio complessivo, e che quindi deve assumersi come criterio per stabilire la sfera del riesame del giudice dell'impugnazione (2).

Per ciò che particolarmente concerne la possibilità della *reformatio in peius*, anche nel caso di appello del solo imputato, è da rilevare che nel processo penale viene in considerazione il diritto di punire dello Stato, del quale nessuno può disporre per atto della propria volontà. Se il P. M. è il *dominus* dell'azione penale, quando il giudice ne sia stato investito e quando il rapporto processuale venga mantenuto in vita mediante un atto sia pure del solo imputato, il giudice assume e mantiene il potere-dovere di conoscere e di decidere, senza che alcuno possa limitarglielo o privarnelo, fuori dei casi eccezionalmente consentiti dalla legge (3).

Si è però stabilito che la sentenza di primo grado, quando venga riformata a danno del coimputato appellante, rimanga ferma in rapporto ai coimputati che non solo non abbiano appellato, ma che, non essendo intervenuti nel giudizio di appello, non abbiano in alcun modo profittato dell'impugnazione interposta dal loro coimputato (4).

(1-2-3 4) Rel. cit., pag. 103-104.

19° *Ricorso per cassazione.* — Il ricorso per cassazione può proporsi per i seguenti motivi:

1° inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si debba tener conto nell'applicazione della legge penale;

2° esercizio da parte del giudice di una potestà riservata dalla legge ad organi legislativi o amministrativi, ovvero non consentita ai pubblici poteri;

3° inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza (art. 530).

Queste norme valgono per ogni specie ricorso, e non soltanto per i ricorsi contro sentenze pronunziate nel giudizio, salvo che sia diversamente disposto.

Il ricorso contro la sentenza pronunciata in grado di appello non può essere fondato sulle nullità determinate dall'inosservanza di norme di diritto processuale non verificatesi nel giudizio d'appello, se tali nullità non siano state dedotte, mediante i motivi d'impugnazione, nel detto giudizio (art. 531).

L'imputato può proporre ricorso anche contro le sentenze di assoluzione per insufficienza di prove, o per concessione del perdono giudiziale, quando la legge commini per il reato che fu oggetto dell'imputazione una pena detentiva o una pena più grave.

Il ricorso straordinario per cassazione contro le sentenze di condanna di giudici speciali (eccettuato il Senato costituito in alta Corte di giustizia), sempre che tali sentenze non possano essere altrimenti impugnate, è proponibile per tutti i motivi per cui è ammissibile il ricorso ordinario; il Ministro della giustizia può ordinare la sospensione della esecuzione della pena capitale, ove sia proposto il ricorso straordinario, che di regola non ha effetto sospensivo. Il ricorso straordinario talvolta è vietato da leggi speciali: in tal caso non è ammissibile.

È stato soppresso il ricorso nell'interesse della legge.

È data facoltà al primo Presidente, quando col ri-

corso siano presentate questioni di speciale importanza, di assegnare senz'altro la decisione alle Sezioni unite. Per la medesima ragione il Proc. Gen., nella stessa ipotesi, ha facoltà di richiedere il primo Presidente, perchè provveda alla detta assegnazione, anche se il ricorso fosse già stato assegnato a una delle sezioni.

La Corte di cassazione deve giudicare preliminarmente, sentito il P. M. e senza intervento di difensori, sull'ammissibilità dei ricorsi, quante volte una causa d'inammissibilità sia proposta dal P. M. o da altra delle parti, ovvero venga rilevata d'ufficio dal Presidente, nell'atto dell'assegnazione o dal relatore nell'esame degli atti.

È stato mantenuto l'obbligo della costituzione in carcere, quando sia inflitta una pena detentiva in misura superiore ad un anno (la cui esecuzione non sia stata sospesa condizionalmente), salvo quanto è stato stabilito per ogni impugnazione relativamente al contumace; ma il tempo della custodia preventiva conseguente alla costituzione in carcere deve essere sempre detratto dalla durata della pena restrittiva della libertà personale, mentre il Progetto del codice penale ha reso facoltativa in genere tale detrazione e in alcuni casi l'ha vietata. Non è stata conservata la possibilità della concessione della libertà provvisoria a colui che, per rendere ammissibile il ricorso, dovrebbe costituirsi in carcere.

Nel dibattimento avanti la Corte di cassazione ha per primo la parola il rappresentante del ricorrente; tuttavia il difensore dell'imputato deve avere per ultimo la parola, se la domanda, ma soltanto per brevissime dichiarazioni. Se poi abbia prodotto ricorso tanto il P. M., quanto l'imputato, il Progetto dispone che spetti al difensore parlare per ultimo (1).

---

(1) Rel. cit., pag. 110.

La Corte di cassazione, in seguito al pubblico dibattimento, delibera la sentenza in camera di consiglio immediatamente dopo terminata la discussione di tutti i ricorsi trattati nella medesima udienza, eccetto che, per la molteplicità o per l'importanza delle questioni da decidersi, il Presidente ritenga opportuno differire la deliberazione ad altra udienza prossima (art. 543).

Gli errori di diritto nella motivazione e le erronee indicazioni di testi di legge non dànno causa all'annullamento della sentenza impugnata, se non abbiano avuto decisiva influenza sul dispositivo. Peraltro le censure e le rettificazioni occorrenti devono essere specificate nella sentenza della Corte di cassazione, la quale ordina che siano comunicate al giudice che pronunciò la sentenza impugnata.

Quando si debba semplicemente rettificare la specie o la quantità della pena, per errore di denominazione o di computo nella sentenza impugnata, la rettificazione è fatta dalla Corte di cassazione senza pronunciare annullamento.

Altrettanto si fa quando occorra applicare disposizioni di legge più favorevoli all'imputato, anche se sopravvenute dopo la dichiarazione di ricorso, ove non siano necessarî nuovi accertamenti di fatto (art. 544).

La stessa Corte applica i decreti reali di amnistia e d'indulto, fuori del caso in cui i decreti non possano essere applicati senza previa valutazione di elementi di fatto che non siano già stati accertati nel procedimento (art. 602 parte ultima).

L'art. 545, dopo aver enunciati otto casi di annullamento senza rinvio, nel n. 9 stabilisce che l'annullamento senza rinvio può essere disposto « in ogni altro caso in cui la Corte ritenga inutile il rinvio, ovvero possa essa medesima, nei limiti della propria competenza, dare i provvedimenti necessarî ». Nel giudizio di rinvio dopo l'annullamento è abolito il divieto della *reformatio in peius*.

Il giudice di rinvio deve uniformarsi alla decisione

della Corte di cassazione, per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

La sentenza del giudice di rinvio non può essere impugnata per motivi concernenti i punti già decisi dalla Corte di cassazione (art. 552).

Tutti i provvedimenti della Corte di cassazione in materia penale, anche se pronunciati nelle singole sezioni, sono inoppugnabili (art. 558).

20° *Della revisione.* — È ammessa in ogni tempo a favore dei condannati, nei casi determinati dalla legge, la revisione delle sentenze di condanna divenute irrevocabili, pronunciate in primo grado o in grado di appello dall'autorità giudiziaria ordinaria, ancorchè la pena sia già espiata o sia estinta, quando si tratti:

1° di condanna per delitto;

2° di condanna per contravvenzione, se in conseguenza di essa il condannato sia stato dichiarato contravventore abituale o professionale (art. 559).

Vi è un caso nuovo di revisione, che si verifica quando la sentenza penale di condanna abbia ritenuto la sussistenza del reato, a carico del condannato, in conseguenza di una sentenza di giudice civile o amministrativo, poscia revocata, che abbia deciso una delle questioni pregiudiziali prevedute negli art. 19 e 20 (art. 560 n. 25).

È stabilito che la revisione è ammessa soltanto quando essa possa portare ad escludere che il fatto sussista o che il condannato lo abbia commesso, così che non è ammissibile la domanda di revisione per dimostrare la mancanza del dolo, per la modificazione del titolo del reato, per l'applicazione di circostanze diminuenti o di circostanze che, nonostante la colpevolezza, rendano non punibile l'imputato, o per l'esclusione di circostanze aggravanti, ovvero per la dichiarazione di assoluzione per insufficienza di prove (art. 561).

Nel giudizio di rinvio il condannato riacquista la qualità d'imputato e può ottenere la libertà provvi-

soria; tale concessione può essere fatta soltanto dalla Corte di Cassazione, anche nei casi nei quali la libertà provvisoria non si potrebbe accordare, secondo le norme generali. Nel giudizio di rinvio è ammesso l'intervento della parte civile e del civilmente responsabile.

Se nel giudizio di rinvio risultino infondati o non siano pienamente accertati gli elementi per i quali fu ammessa la revisione, il giudice non può pronunciare assoluzione per effetto di una nuova valutazione delle sole prove assunte nel precedente giudizio, nè per altra ragione.

Il giudice di rinvio per revisione può assolvere soltanto per motivi che escludano che il fatto sussista o che l'imputato lo abbia commesso; in ogni altro caso, egli deve confermare la sentenza di condanna.

Nel caso di conferma, se l'esecuzione della prima condanna non sia o non debba ritenersi completamente estinta, è ripresa dal momento in cui cessò per effetto dell'accoglimento della domanda di revisione (art. 572).

La sentenza di assoluzione pronunciata dal giudice di rinvio è soggetta al ricorso per cassazione da parte del P. M.

La sentenza del giudice predetto, che conferma la sentenza di condanna, è inoppugnabile, anche se pronunciata in primo grado; ma non pregiudica il diritto di presentare una nuova domanda di revisione fondata su elementi diversi (art. 575).

Libro IV.

Della esecuzione.

21[b] *Disposizioni generali.* — Seguendo un'autorevole corrente dottrinale è stato accolto il principio, che i Magistrati cui è attribuita funzione esecutiva emettono d'ufficio tutti i provvedimenti necessarî per l'ese-

cuzione, e che soltanto quando sorga controversia può parlarsi di incidente di esecuzione; eccettuati i casi, in cui la legge richiede espressamente l'intervento del giudice. Alla esecuzione provvede d'ufficio il P. M. per le sentenze pronunziate dalla Corte o dal Tribunale; il Pretore per le sentenze le ordinanze e i decreti da lui pronunziati (art. 583).

Se più sentenze di condanna, divenute irrevocabili, siano state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, fuori del caso preveduto nella prima parte dell'art. 79 C. p., il Proc. Gen. o il Proc. del Re della circoscrizione a cui appartiene uno dei giudici che pronunciarono le sentenze predette, d'ufficio o a domanda dell'interessato, promuove, con ricorso alla Corte di Cassazione, in qualsiasi tempo, la decisione circa la sentenza che deve essere eseguita (art. 585).

Sono nuove le norme per la esecuzione della condanna alla pena di morte (art. 586); per la esecuzione di pene concorrenti (art. 588); e quelle riguardanti il giudice di vigilanza che deve sorvegliare l'esecuzione delle pene, e adeguare le misure di sicurezza alla personalità del reo, col riesame periodico della pericolosità del medesimo. La competenza spetta al giudice del luogo in cui il condannato si trova ad espiare la pena (art. 591), e al Pretore per le pene che si scontano nel carcere mandamentale. Il giudice di vigilanza delibera mediante « *ordini di servizio* », che comunica all'Autorità che deve eseguirli e al P. M. Tali ordini di servizio non sono soggetti a reclamo, salvo che la legge disponga diversamente (art. 591 parte ult.).

È stato abolito l'istituto della remissione della pena.

Un principio nuovo è affermato in materia di amnistia. L'amnistia toglie al giudice il potere di esaminare e di decidere ogni altra questione relativa all'azione penale, quando tale esame non sia assolutamente necessario per l'applicazione del beneficio. Tuttavia, se siano proposte prove che rendano evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha

commesso, e il giudice se ne convinca, pronuncia in merito, assolvendo con la formula prescritta.

L'imputato prosciolto per amnistia, che non siasi giovato della facoltà preveduta nella disposizione precedente, può fare in ogni tempo opposizione davanti il giudice che ha pronunciato la sentenza, mediante dichiarazione ricevuta dal cancelliere del giudice medesimo, allo scopo di ottenere sentenza di proscioglimento, perchè il fatto non sussiste o perchè l'interessato non lo ha commesso. Se dall'istruzione o dal giudizio non risulti la predetta evidenza, il giudice pronuncia sentenza con cui conferma la decisione precedente, e condanna l'opponente alle spese. Il giudice può altresì condannarlo al pagamento di una somma da L. 1000 a 5000 a favore della cassa delle ammende (art. 603).

L'amnistia impropria deve essere espressamente dichiarata, ove il provvedimento venga richiesto dall'interessato, anche quando la pena sia stata espiata, perchè gli effetti giuridici dell'amnistia, specialmente col progetto del nuovo codice penale, non si limitano alla estinzione della pena (art. 604 parte ult.).

22° *Riabilitazione.* — La competenza a decidere sulla domanda di riabilitazione spetta all'autorità giudiziaria ordinaria, anche se si tratti di condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non disponga altrimenti (art. 608 capov.).

Nel silenzio della legge speciale non è lecito presumere ch'essa abbia voluto escludere la possibilità della riabilitazione, e nell'assenza di norme particolari è logico attribuire la competenza a provvedere al giudice ordinario, per il quale sono dettate le norme generali

Il Progetto abolisce la così detta riabilitazione di diritto, sul riflesso che il concetto di riabilitazione implica necessariamente l'idea d'una rieducazione morale, che non si può presumere in base a dati negativi e meramente giuridici, quali sono quelli relativi

al non aver commesso precedenti o susseguenti reati. Ciò non dà alcuna garanzia di « riabilitazione », perchè il condannato, pur trovandosi nelle condizioni richieste dall'art. 632 del vigente codice, può aver condotto e condurre vita riprovevolissima, e nondimeno trovarsi riabilitato, per solo effetto del tempo trascorso. « L'unica forma di riabilitazione possibile è quella giudiziale, perchè la personalità morale del condannato può essere valutata soltanto dal giudice al quale siano forniti i necessarî elementi, tra i quali non può avere decisiva importanza il decorso del tempo, senza che l'interessato abbia commesso altri delitti, tanto più che questi possono essere rimasti ignoti. A tali concetti si è informato il Progetto del codice penale, il quale, tra i requisiti richiesti per la concessione della riabilitazione, esige che il condannato « abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta » » (1).

Di grande importanza, sotto il profilo etico-sociale, è la norma contenuta nell'art. 613, il quale dispone che quando dai registri dello stato civile risulti che la causa del decesso di una persona fu dovuto all'esecuzione della pena di morte, o che la persona è morta in carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza detentiva, ovvero che una persona è nata in uno di quei luoghi da donna imputata, condannata o sottoposta a misura di sicurezza detentiva, o che una persona è nata durante lo stato di detenzione del padre in uno dei detti luoghi, nelle copie, nei certificati e negli estratti degli atti dello stato civile non si fa menzione di quella circostanza.

La stessa disposizione si osserva in ogni altro caso in cui un atto dello stato civile contenga la menzione di essere stato compiuto in carcere o in uno stabilimento per misura di sicurezza detentiva, ove tale menzione non sia necessaria per la natura o per gli effetti dell'atto (2).

(1 2) Rel. cit., pag. 124, 125.

23° *Del casellario giudiziale.* — Notevoli innovazioni sono state apportate nella compilazione delle schede del casellario. Devono tra le altre annotarsi, *in materia penale*: le decisioni penali relative a leggi speciali; gli estratti delle ordinanze pronunziate nella esecuzione riguardanti la pena o gli effetti penali della condanna; le sentenze della Corte di Cassazione o del giudice di rinvio nel giudizio di revisione che dichiarino non colpevole il condannato; i decreti relativi all'applicazione, sostituzione o revoca delle misure di sicurezza; *in materia civile*: le sentenze passate in giudicato, che dichiarano l'interdizione o l'inabilitazione, ed i provvedimenti di revoca; i provvedimenti definitivi del Tribunale che ordina il ricovero di una persona nel manicomio, in un riformatorio, o la sua sottoposizione a libertà vigilata; in *materia commerciale*: i provvedimenti di omologazione del concordato e quelli che revocano il fallimento, o dichiarano la riabilitazione del fallito; in *materia amministrativa*: la perdita della cittadinanza, la revoca della cittadinanza, e l'espulsione dello straniero.

Sono semplificate le regole riguardanti l'eliminazione delle iscrizioni nel casellario.

24° *Procedura degli incidenti.* — Alla procedura incidentale si fa luogo solo quando sorgono vere e proprie controversie, su istanza dell'interessato che si ritenga leso da un provvedimento esecutivo: in ogni altro caso si provvede « inaudita altera parte ».

La competenza a decidere sugli incidenti di esecuzione spetta al giudice che ha pronunziata la sentenza di condanna.

Il codice vigente lascia insoluta la questione, quale sia da considerarsi « sentenza di condanna o di proscioglimento » per gli effetti della esecuzione e per altre conseguenze di diritto, allorchè nel medesimo procedimento siano state pronunciate più sentenze, per esservi stata impugnazione. Si è perciò ritenuto opportuna una precisa disposizione, che togliesse ogni

dubbio e assicurasse la necessaria unità di criterî. Non occorreva dire che « sentenza di condanna o di proscioglimento », agli effetti della determinazione della competenza per gli incidenti, è anzi tutto quella che ha deciso in merito all'azione penale. Ma, se la sentenza di primo grado sia stata appellata, « sentenza di condanna o di proscioglimento » è quella d'appello, eccetto che il giudice di secondo grado abbia confermato la sentenza impugnata o l'abbia riformata soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili. Questa è la razionale soluzione data presentemente dalla giurisprudenza prevalente alla relativa questione. S'intende poi che, se con una sentenza di primo grado siano stati giudicati più coimputati, la « sentenza di condanna o di proscioglimento » è quella del giudice di appello, qualora essa si debba considerare tale anche per uno solo degli imputati, e quantunque venga proposto un incidente di esecuzione riguardante esclusivamente gli altri. E ciò per effetto di quell'unità che è propria di tale sentenza; unità che si perfeziona con la modificazione essenziale apportata dal giudice di appello. Nel caso in cui sia stato proposto ricorso per cassazione, e questo sia stato dichiarato inammissibile o rigettato, la competenza per gli incidenti di esecuzione appartiene al giudice che pronunciò la sentenza impugnata. Se sia stato pronunciato l'annullamento con o senza rinvio, la competenza spetta alla Corte di cassazione (1).

25° *Esecuzione delle misure di sicurezza.* — Il titolo V del libro IV è dedicato al procedimento di esecuzione delle misure amministrative di sicurezza, introdotte nel progetto del nuovo codice penale, le quali, a maggiore garanzia, sono applicate e sorvegliate dal giudice di vigilanza, con provvedimenti aventi carattere essenzialmente amministrativo, e perciò revo-

(1) Rel. cit., pag. 132.

cabili. Dispone infatti l'art. 649 prima parte che detti provvedimenti sono emanati con decreto, senza formalità di giudizio, su richiesta del P. M., o anche di ufficio; essi sono pronunziati dal giudice di vigilanza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre a misura di sicurezza. Se sia ignoto il luogo in cui trovasi detta persona, è competente il giudice del luogo nel quale fu pronunziata la sentenza di condanna o di proscioglimento (art. 646 prima parte e capov. 1°). La persona interessata è invitata a fare le dichiarazioni che ritenga opportune; tali dichiarazioni sono comunicate al P. M., quando non abbia assistito alle dichiarazioni stesse (art. 647 prima parte e capov. 1°).

Contro il decreto pronunciato dal giudice di vigilanza il P. M., e la persona che in seguito all'invito del giudice abbia tempestivamente presentato le sue dichiarazioni, possono presentare ricorso.

Sul ricorso decide, senza formalità di giudizio, con decreto motivato, un consigliere delegato dal primo Presidente della Corte di appello del distretto in cui risiede il giudice di vigilanza, sentito il P. M. e, quando il consigliere delegato lo ritenga opportuno, anche l'interessato (art. 651).

Il ricorso proposto dall'interessato contro il decreto del giudice di sorveglianza, ovvero contro il decreto del consigliere delegato dal primo Presidente della Corte d'appello, non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il P. M. vi consenta.

Il P. M. e l'interessato, il cui ricorso sia stato dichiarato inammissibile o rigettato, possono ricorrere per revisione. La competenza a decidere, anche per il merito, spetta a un consigliere delegato dal primo Presidente della Corte di cassazione, che provvede senza formalità di giudizio, con decreto motivato, sentito il P. M.

Contro tale decreto non è ammesso reclamo (art. 652).

Quando la legge consente il ricorso contro un provvedimento concernente una misura di sicurezza, il ter-

mine per proporlo è, per il P. M., di tre giorni e decorre dal giorno della comunicazione. Lo stesso termine vale per l'interessato che sia reperibile; altrimenti esso decorre dal giorno della pronuncia, ancorchè successivamente l'autorità venga a conoscenza del luogo in cui l'interessato si trova (art. 654).

Sono dettate norme particolari per la esecuzione della libertà vigilata, e per i procedimenti relativi al divieto di soggiorno, alla cauzione di buona condotta, e alla confisca speciale (art. 659 al 666).

Libro V.

Dei rapporti giurisdizionali con autorità straniere.

26° Quest'ultimo libro contiene un complesso di norme per la disciplina delle rogatorie all'estero, dei procedimenti per l'estradizione, e per il riconoscimento delle sentenze penali straniere; il quale, agli effetti penali stabiliti dal progetto del nuovo codice, assume particolare importanza.

All'istituto della estradizione è mantenuta la garanzia del vigente procedimento giurisdizionale, pur essendo l'atto che ad essa si riferisce di carattere essenzialmente politico-amministrativo.

27° *Conclusione.* — Il progetto da noi rapidamente esaminato non realizza una riforma radicale degli istituti processuali, ma, ispirandosi alle direttive della dottrina fascista, modifica gli istituti vigenti per meglio adattarli alla nuova concezione dello Stato.